



COMUNE DI TREVIOLO

Provincia di Bergamo

Via Roma, 41/43 - 24048 Treviolo (BG)
Tel.035-2059141 Fax 035-2059149 - Cod. Fisc. e P.I.: 00330220161

Elaborato B)

***PROGRAMMAZIONE
COMMERCIALE
DI SVILUPPO DELLA RETE
DISTRIBUTIVA AL DETTAGLIO
ED ALTRE ATTIVITA'
ECONOMICHE
E DI SERVIZIO***

**Procedure rilascio
autorizzazioni commerciali**

Progettazione interna responsabili uffici: Edilizia Privata - Geom Alberto Dalleo

Sviluppo economico – Marino Mastrototaro

Assistenza tecnica ed elaborazione dati: Rag. Walter Colombini per conto



INFOPOL s.r.l. p.le Brescia 13 - 20149 Milano
+39.02.400.95.238 - info@infopol.biz - www.infopol.biz –
C.F./P.Iva 05812210960

INDICE

Competenze e definizioni

Art. 1 – Oggetto e competenze	pag. 5
Art. 2 – Appartenenza territoriale e zone commerciali	pag. 5
Art. 3 – Tipologia e classi degli esercizi commerciali	pag. 5
Art. 4 – Definizioni	pag. 7
Art. 5 – Superficie di vendita	pag. 8
Art. 6 – Gestione di reparto	pag. 9
Art. 7 – Tabelle merceologiche speciali	pag. 9
Art. 8 – Commercio all'ingrosso	pag. 10

Procedimento per l'apertura degli esercizi di vicinato

Art. 9 – Comunicazione esercizio di vicinato	pag. 11
Art. 10 – Comunicazione forme speciali di vendita	pag. 12

Procedimento per l'apertura media struttura di vendita

Art. 11 – Richiesta autorizzazione media struttura di vendita	pag. 13
Art. 12 – Contestualità urbanistico - edilizia	pag. 13
Art. 13 – Conferenza comunale dei servizi	pag. 15
Art. 14 – Medie strutture atti dovuti	pag. 16
Art. 15 – Esposizione del titolo	pag. 16

Procedimento per l'attivazione delle grandi strutture di vendita

Art. 16 – Autorizzazione	pag. 17
Art. 17 – Contestualità urbanistico - edilizia	pag. 18
Art. 18 – Istanza di autorizzazione	pag. 20
Art. 19 – Procedure istruttorie semplificate	pag. 21
Art. 20 – Convocazione conferenza regionale dei servizi	pag. 23
Art. 21 – Soggetti partecipanti alla conferenza dei servizi	pag. 24
Art. 22 – Procedura per apertura di grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a mq. 15.000	pag. 25
Art. 23 – Procedure istruttorie in caso di modificazione delle strutture esistenti	pag. 26
Art. 24 – Il rapporto di impatto	pag. 27
Art. 25 – Modalità di valutazione	pag. 28
Art. 26 – Esame di ammissibilità della domanda	pag. 28
Art. 27 – Valutazione integrata dei nuovi insediamenti della grande distribuzione	pag. 28
Art. 28 – Verifica delle condizioni di sostenibilità dell'intervento	pag. 29
Art. 29 – Determinazioni finali della conferenza di servizi	pag. 31
Art. 30 – Esposizione del titolo	pag. 31

Procedimento per l'attivazione di un centro commerciale

Art. 31 – Strutture di vendita unitarie	pag. 33
---	---------

Norme finali e transitorie

Art. 32 – Esercizi esistenti	pag. 35
Art. 33 – Norma finale	pag. 35

Competenze e definizioni

Art. 1 – Oggetto e competenze

1. Le presenti norme disciplinano la procedura per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'insediamento delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa su aree private in attuazione alla legislazione nazionale e regionale vigente ed i relativi criteri ed indirizzi in materia.

2. La competenza procedurale è affidata al responsabile dell'ufficio comunale individuato con provvedimento organizzativo della Giunta Comunale e le autorizzazioni sono rilasciate a firma dello stesso.

3. La firma è posta congiuntamente con il responsabile dell'ufficio tecnico comunale qualora l'insediamento commerciale sia attivato contestualmente con l'esecuzione di opere edilizie soggette a DIA o permesso di costruire come di seguito meglio specificato nelle presenti norme.

Art. 2 – Appartenenza territoriale e zone commerciali

1. Il Comune di Treviolo ha una popolazione di 10.206 abitanti ed è collocato, nella pianificazione regionale, nell'ambito urbano del capoluogo di Bergamo.

2. In piena osservanza con le indicazioni urbanistiche vigenti, il territorio comunale è ripartito in aree di interesse urbanistico-commerciale come individuate nell'elaborato di programmazione e da valersi in applicazione delle presenti norme e di ogni altra norma procedurale, regolamentare o tecnica di pianificazione o programmazione di attività aventi carattere commerciale, di intrattenimento e/o di servizio.

Art. 3 – Tipologia degli esercizi commerciali

1. Per l'esercizio del commercio al dettaglio di vicinato non è previsto il rilascio di nessuna autorizzazione, ma occorre presentare la dovuta comunicazione come prescritto nelle disposizioni che seguono.

2. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività commerciale deve essere richiesta, qualora si configuri una media o una grande struttura di vendita, per l'apertura o per la modificazione di un esercizio commerciale esistente.

3. Gli esercizi commerciali sono classificati, in relazione alle superfici di vendita,

- **Esercizio di vicinato**

- V) Con superficie di vendita fino a 250 mq.

- **Media struttura di vendita alimentare e non alimentare**

- M1) con superficie di vendita da 251 mq. fino a 500 mq.

- M2) con superficie di vendita da 501 mq. fino a 1.500 mq.

- M3) con superficie di vendita da 1.501 mq. fino a 2.500 mq.

- **Media struttura di vendita non alimentare**

- M4) con superficie di vendita da 251 mq. fino a 500 mq.
- M5) con superficie di vendita da 501 mq. fino a 1.500 mq.
- M6) con superficie di vendita da 1.501 mq. fino a 2.500 mq.

- **Grande struttura di vendita**

- G1) con superficie di vendita oltre 2.500 mq.

- **Struttura di vendita organizzata in forma unitaria**

- C1) con superficie di vendita da 251 mq. fino a 500 mq.
- C2) con superficie di vendita da 501 mq. fino a 2.500 mq.
- C3) con superficie di vendita oltre 2.500 mq.

4. Per struttura di vendita organizzata in forma unitaria è da intendersi una media o una grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all'accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente.

5. Alla predetta tipologia sono riconducibili:

a) il centro commerciale costituito da una media o da una grande struttura che si caratterizza, in tutto o in parte, per l'unicità della struttura o dell'insediamento commerciale, la destinazione specifica o prevalente della struttura, gli spazi di servizio gestiti unitariamente e le infrastrutture comuni. In questa definizione sono compresi anche:

a1) il centro commerciale tradizionale, inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, nella medesima area, di più edifici, anche contigui e collegati funzionalmente da percorsi pedonali su suolo privato con accessibilità ad un insieme di esercizi commerciali con servizi comuni fruibili dall'intero complesso;

a2) il centro commerciale multifunzionale, inteso quale complesso commerciale, con le caratteristiche di cui sopra, concepito e organizzato per svolgere una molteplicità di funzioni (culturali, di intrattenimento, di svago, di spettacolo, di benessere o di divertimento) complementari a quella commerciale;

a3) il Factory Outlet Centre, costituito da una media o da una grande struttura, localizzata in luogo diverso da quello di produzione, in cui più aziende produttrici, direttamente o indirettamente, effettuano la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di esitare prevalentemente prodotti invenduti, di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e prodotti campionari.

b) il parco commerciale, inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, in aree commerciali contigue, di almeno due medie o grandi strutture di vendita localizzate anche sul medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune.

6. Il ricorrere degli elementi che possono costituire una struttura unitaria ai sensi del comma precedente deve essere verificato in ogni caso quale che sia la formula o la dizione commerciale adottata.

7. Fatto salvo quanto stabilito ai commi precedenti non è considerato struttura organizzata in forma unitaria l'insieme degli esercizi e di altre attività di servizio che si affacciano su vie e piazze pubbliche che si caratterizzano come «centri commerciali naturali» compresi i mercati su aree pubbliche.

8. E' considerata **dequalificante del sistema distributivo** la vendita al dettaglio di prodotti che necessitano di ampi superfici a deposito e che a titolo non esaustivo di seguito si indicano:

1. Carbone e legna combustibile;
2. Carburanti e lubrificanti in genere;
3. Legnami; materiale edile e di cantieristica;
4. Sabbie e materiali arenari, cementi, laterizzi, piastrelle, ecc.;
5. Macchinari di movimentazione ed attrezzature tecniche produttive;
6. Materiale siderurgico;
7. Materiale usato e/o di recupero;
8. Altri materiali che la Giunta Comunale ritenga d'inserire nell'elenco.

9. L'attivazione delle tipologie commerciali indicate nel presente articolo è subordinata alla condizione che sia rispondente alle indicazioni riportate nell'allegato di programmazione commerciale di cui all'articolo 2. In mancanza di programmazione specifica, la generica indicazione di destinazione commerciale eventualmente riportata nello strumento urbanistico ammette l'insediamento dei soli esercizi di vicinato.

Art. 4 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- settore merceologico: l'ambito commerciale riferito ai prodotti alimentari o non alimentari;
- apertura: la costituzione di un esercizio commerciale al dettaglio realizzata mediante una nuova superficie di vendita;
- modificazione: la variazione di un esercizio commerciale al dettaglio esistente mediante variazione del settore merceologico, ampliamento, accorpamento, concentrazione, trasferimento e rilocalizzazione;
- variazione del settore merceologico: la trasformazione di parte del settore merceologico alimentare in quello non alimentare e viceversa ferma restando la superficie complessivamente autorizzata;
- ampliamento: l'aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio esistente mediante l'aggiunta di nuova superficie di vendita;
- ampliamento eccessivo: l'aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio esistente mediante l'aggiunta di nuova superficie di vendita in misura superiore al doppio della stessa;

- accorpamento: l'aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio mediante aggiunta di superficie di vendita esistente;
- concentrazione: la costituzione di un esercizio commerciale al dettaglio mediante utilizzo di superficie di vendita esistente in una sede diversa da quelle degli esercizi oggetto di concentrazione;
- trasferimento: il cambiamento di sede di un esercizio commerciale al dettaglio nell'ambito del medesimo Comune;
- rilocalizzazione: il cambiamento di sede di un esercizio commerciale al dettaglio in un ambito sovracomunale.

Art. 5 – Superficie di vendita

1. La superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio è l'area, interna ed esterna, destinata all'esercizio della vendita sulla quale l'acquirente possa liberamente muoversi per visionare il prodotto, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili utilizzati per l'esposizione.

2. E' considerata superficie di vendita anche l'area espositiva annessa all'esercizio commerciale anche se su di essa non vengono effettuate le operazioni di contrattazione, ordinazione o fatturazione, e l'area dove i prodotti esposti sono quelli realmente ceduti all'acquirente.

3. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra); è parimenti non considerata superficie di vendita l'area espositiva non direttamente accessibile dal punto di vendita purché sul posto non vengono effettuate le operazioni di contrattazione, ordinazione o fatturazione.

4. L'area di vendita del singolo esercizio commerciale al dettaglio è circoscritta, separata e distinta da quella di altri punti di vendita anche se contigui.

5. Ogni variazione della superficie di vendita deve essere preventivamente comunicata e qualora comporti il passaggio da una all'altra delle singole classi, di cui all'articolo 3 precedente, è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi in osservanza delle presenti norme.

6. Ai soli fini della valutazione della domanda, la superficie di vendita delle grandi strutture, che presentano una superficie lorda di pavimentazione superiore al doppio della superficie di vendita oggetto di richiesta di autorizzazione, viene incrementata di una quantità pari al 50% della superficie lorda di pavimentazione eccedente il predetto rapporto.

7. Al fine della possibile compatibilità urbanistica insediativa, e su esplicita richiesta da parte degli interessati, la superficie di vendita degli esercizi che hanno per oggetto **esclusivamente** la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobili, autoveicoli, legnami, materiale edile, e simili) è computata nella misura di 1/8 della slp e comunque nel rispetto della superficie commerciale insediabile e prevista dalle norme di urbanistica commerciale.

8. Detta possibilità può essere attivata anche in strutture di vendita organizzate in forma unitaria e/o per singoli reparti di vendita. In quest'ultimo caso, la superficie dichiarata non può accogliere altri prodotti neanche in modo espositivo.

9. Nei predetti esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, è applicata la sanzione di cui all'art. 22 comma 6 del d.lgs. n. 114/98.

10. In attuazione della presente disposizione l'ufficio preposto al commercio, disporrà una verifica generale delle autorizzazioni in essere e/o rilasciate ex art. 24 della L. 426/71, classificando gli esercizi esistenti in base alle tipologie di cui al precedente articolo 3.

Art. 6 – Gestione di reparto

1. Il titolare di un esercizio organizzato in più reparti in relazione alla gamma merceologica dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio può affidare uno o più reparti a terzi in possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali perché li gestiscano in proprio, previa Comunicazione al Comune competente per territorio, alla C.C.I.A.A. e all'Ufficio IVA.

2. L'affido di un reparto deve avvenire tramite contratto scritto che ne definisca le caratteristiche e la durata. Da tale contratto non può derivare la realizzazione di un esercizio separato e/o con accessi autonomi.

Art. 7 – Tabelle merceologiche speciali

1. Alle rivendite di monopolio, alle farmacie, ai distributori di carburanti per uso autotrazione, in abbinamento alle attività sono rilasciabili solo le specifiche tabelle speciali previste dalla legge ed allegate al presente elaborato.

2. Attività distributive di merceologie diverse possono essere concesse a condizione che vengano approntate strutture di vendita separate e con registrazione contabile separata; sono comunque fatte salve eventuali disposizioni specifiche disposte dallo strumento urbanistico vigente o dal piano di localizzazione dei distributori di carburanti.

Art. 8 – Commercio all'ingrosso

1. Il divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio non si applica alla vendita dei seguenti prodotti:

- Macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- Materiale elettrico;
- Colori e vernici, carte da parati;
- Ferramenta ed utensileria;
- Articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- Articoli per il riscaldamento;
- Strumenti scientifici e di misura;
- Macchine per ufficio;
- Auto – moto – cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- Combustibili;
- Legnami;
- Materiali per l'edilizia.

2. La superficie di vendita degli esercizi che, nello stesso locale, effettuano la vendita congiunta all'ingrosso ed al dettaglio dei predetti prodotti, è calcolata nella misura del 50% della superficie lorda di pavimentazione complessivamente utilizzata.

3. Nei predetti esercizi di vendita non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle tassativamente indicate nel primo comma, salvo che si chiedano ed ottengano le autorizzazioni di vendita di cui all'articolo 3 delle presenti disposizioni procedurali.

4. La compatibilità insediativa e la tipologia d'esercizio del commercio all'ingrosso sono disciplinate nell'elaborato di programmazione.

Procedimento per l'apertura degli esercizi di vicinato e forme speciali di vendita

Art. 9 – Comunicazione esercizio di vicinato

1. Le comunicazioni per l'attivazione, l'ampliamento ed il trasferimento dei negozi di vicinato devono essere presentate mediante l'utilizzo del **modulo A) – DIAP + schede 1 – 2 – 4** (solo alimentari) **e 5** di autocertificazione, e le successive comunicazioni inerenti il subingresso per cessione o gestione dell'azienda, la cessazione dell'attività, la sospensione e/o ripresa dell'attività, nonché il cambiamento della ragione sociale, devono essere preventivamente comunicate utilizzando il **modulo B) – DIAP + schede 2 e 5**. Non è ammesso l'uso di altri moduli, pertanto le comunicazioni diverse devono essere riformulate utilizzando i predetti moduli.
2. La modulistica deve essere sottoscritta davanti il pubblico impiegato incaricato al ricevimento della comunicazione, diversamente deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità.
3. Le attività di cui al comma 1 possono essere immediatamente iniziate dopo il ricevimento della comunicazione da parte del Comune.
4. La comunicazione è consentita solo con riferimento a locali o aree esistenti già disponibili dei quali si autocertifica sia la rispondenza urbanistica sulla destinazione d'uso dell'area o immobile sia la loro idoneità igienico-sanitaria.
5. Qualora l'apertura di un esercizio di vicinato, conforme alle norme urbanistiche, comporti la realizzazione di opere edilizie, alla comunicazione va allegata la DIA dei lavori da eseguirsi, o il permesso di costruire.
6. Il responsabile dell'ufficio comunale preposto, al ricevimento della DIAP di apertura di un esercizio di vicinato, da avviso all'interessato dell'eventuale sospensione della validità qualora l'istanza fosse incompleta od inesatta invitandolo a perfezionarla. Solo dopo il perfezionamento l'attività potrà essere ripresa.
7. Il responsabile dell'ufficio comunale preposto invia copia agli uffici competenti per le dovute verifiche oggettive dichiarate, inoltre avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati; quest'ultima verifica può essere disposta a campione.
8. A dimostrazione degli adempimenti sopra indicati, nel punto di vendita al dettaglio dovrà essere tenuta esposta copia della DIAP riportante la data di ricevimento da parte del Comune unitamente alle relative schede. A chiusura del procedimento l'ufficio potrà rilasciare una presa d'atto della DIAP

contenente eventuali prescrizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà utile impartire per il corretto esercizio dell'attività.

9. In qualunque momento si dovessero riscontrare fatti ostativi all'esercizio di vicinato l'ufficio avvierà il procedimento di cessazione dell'attività fino ad eliminazione delle condizioni ostative rilevate.

10. Salvo espressa indicazione contenuta nell'elaborato di programmazione commerciale, la concentrazione dei negozi di vicinato non è ammessa per la realizzazione di medie strutture di vendita, ma è ammessa soltanto nei limiti di superficie di vendita di 250 mq. senza che il complesso commerciale possa essere considerato o denominato centro commerciale.

11. Nei nuclei residenziali dei centri storici, al fine di recuperarne le tradizioni storiche e culturali, la programmazione commerciale può applicarsi anche alle attività commerciali di vicinato introducendo la possibilità della tipologia merceologica di alta qualità. In tal caso non sono attivabili esercizi con riferimento del semplice settore merceologico essere distolta dall'applicazione della normativa

11. Le autorizzazioni rilasciate in osservanza all'ex legge 426/71, sono convertite d'ufficio con prese d'atto di negozio di vicinato e possono essere utilizzate in concentrazione od accorpamento per la realizzazione di sole medie strutture di vendita secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 10 – Comunicazione forme speciali di vendita

1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente, per quanto applicabili, sono da osservarsi anche nelle comunicazioni per l'attivazione, l'ampliamento ed il trasferimento di:

- spacci interni;
- vendita con distributori automatici;
- vendita per corrispondenza;
- vendita con mezzi di comunicazione;
- commercio elettronico;
- vendita al domicilio del consumatore.

Procedimento per l'attivazione delle medie strutture di vendita

Art. 11 – Richiesta autorizzazione media struttura di vendita

1. Il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie strutture di vendita al dettaglio, è sempre negoziato con l'amministrazione comunale in osservanza alle disposizioni contenute nell'elaborato di programmazione. Le predette istanze devono essere presentate mediante la compilazione del modulo ministeriale **Com. 2**.

2. Prima dell'inizio dell'attività di vendita, deve essere presentato il **modulo A) – DIAP + scede 4** (solo alimentare) e **5** di autocertificazione igienico sanitaria. Le successive comunicazioni inerenti il subingresso per cessione o gestione dell'azienda, la cessazione dell'attività, la sospensione e/o ripresa dell'attività, nonché il cambiamento della ragione sociale, devono essere preventivamente comunicate utilizzando il **modulo B) – DIAP + schede 2 e 5**.

3. Non è ammesso l'uso di altri moduli, pertanto le istanze e le comunicazioni siano presentate con moduli liberi, queste devono essere riformulate e la validità decorrerà dalla ripresentazione dell'istanza o comunicazione formulate con i predetti moduli.

4. L'istanza o la comunicazione deve essere sottoscritta davanti il pubblico impiegato incaricato al ricevimento, diversamente deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità.

Art. 12 – Contestualità urbanistico-edilizia

1. Il procedimento di rilascio di autorizzazione all'apertura, ampliamento e trasferimento di una media struttura di vendita è negoziato in modo contestuale o preventivo a quello urbanistico edilizio. Pertanto la correlazione dei procedimenti comporta che, in caso di richiesta di rilascio dell'autorizzazione commerciale contestuale all'esecuzione di opere edili soggette a DIA o permesso di costruire, questi ultimi atti non producono effetti di assenso o non possono essere rilasciati se non contestualmente o dopo il rilascio dell'autorizzazione commerciale.

2. Nei casi in cui per l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento della media struttura di vendita, conforme alla normativa urbanistica comunale, ci si avvalga della facoltà di DIA per l'esecuzione dei lavori edificatori, alla richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione commerciale deve essere allegata la relazione tecnica asseverata dei lavori da eseguirsi e l'eventuale autorizzazione paesistica se richiesta.

3. Nel caso di opere edili realizzate con permesso di costruire, la richiesta di negoziazione per l'ottenimento dell'autorizzazione di natura commerciale deve

essere correlata con l'istanza di permesso di costruire con gli allegati cartografici e le relazioni tecniche come previste dal regolamento edilizio e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente. Nel seguente caso valgono le seguenti condizioni:

1. Il permesso di costruire è rilasciato negli stessi termini di tempo previsti per il rilascio dell'autorizzazione di natura commerciale (90 gg);
2. L'autorizzazione di natura commerciale ed il permesso per costruire sono contenuti in un unico atto sottoscritto dai responsabili competenti a firmare rispettivamente l'autorizzazione di natura commerciale ed il permesso per costruire;
3. Se l'intervento interessa aree paesaggisticamente vincolate, l'autorizzazione di competenza comunale è richiesta congiuntamente alla domanda di autorizzazione di natura commerciale e rilasciata contestualmente nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.
4. Se l'intervento edilizio necessita di preventivo piano attuativo l'avvio del procedimento pianificatorio può essere contestuale o successivo al procedimento di rilascio dell'autorizzazione di natura commerciale.
5. La deroga al criterio della contestualità dei procedimenti deve essere esplicitamente richiesta dall'interessato e concessa solo dopo aver verificato l'ammissibilità urbanistica ai fini del rilascio dell'autorizzazione di natura commerciale. Detta ammissibilità urbanistica è limitata ai profili di compatibilità localizzativa e dimensionale della struttura commerciale e non pregiudica le verifiche da effettuarsi nell'ambito del procedimento di natura urbanistico-edilizia.
6. Nel caso di richiesta non contestuale, la conclusione del procedimento di natura urbanistico-edilizia, non può in nessun caso precedere la conclusione del procedimento commerciale.
7. In caso di apertura di media struttura di vendita che abbia un'attrazione sovra locale per le dimensioni e/o per la particolare allocazione territoriale, l'ufficio deve acquisire il parere dei Comuni contermini.
La struttura assume carattere sovra locale qualora il peso insediativo del comune, costituito dal rapporto tra residenti ed addetti e superfici di vendita sia uguale o inferiore a 1,5. Il suddetto peso insediativo è dato dalla somma di residenti ed addetti occupati in unità locali in relazione alla superficie di vendita richiesta e a quelle di media struttura già esistenti.
8. Il termine legislativo di un anno previsto per l'inizio dell'attività decorre dal giorno fissato per il completamento delle opere edilizie; qualora le opere non siano completate, il responsabile dell'ufficio comunale preposto al commercio può concedere la dovuta proroga dei termini legislativi fissati per l'attivazione della media struttura di vendita.

Art. 13 – Conferenza comunale dei servizi

1. Il responsabile dell'ufficio comunale preposto al commercio, al ricevimento dell'istanza di autorizzazione, da avviso all'interessato dell'avvio del procedimento sospendendone eventualmente i termini qualora l'istanza fosse incompleta od inesatta. Contestualmente avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati qualora ne ricorrano i presupposti.
2. La sospensione della decorrenza dei termini può essere disposta una sola volta e decorre nuovamente dall'inizio ad avvenuta regolarizzazione dell'istanza.
3. Il responsabile dell'ufficio comunale preposto al commercio, riscontrata la regolarità dell'istanza di apertura, ampliamento e trasferimento di una media struttura di vendita, ne trasmette copia agli uffici comunali competenti e convocherà, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, la conferenza dei servizi composta dallo stesso, dal responsabile dell'ufficio urbanistica comunale, da eventuali altri responsabili competenti per materia.
4. In conferenza dei servizi i vari responsabili relazioneranno per le rispettive competenze ed un eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato.
5. La conferenza dei servizi decide favorevolmente solo in presenza del contestuale assenso dei responsabili degli uffici commercio ed urbanistica.
6. La conferenza dei servizi conclude i propri lavori entro 60 giorni dalla data della prima riunione; diversamente il Direttore Generale od il Segretario Comunale avoca a sé la funzione della conferenza di servizi.
7. Il consolidamento del silenzio assenso è fissato in 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del comune, o dal parere di ammissibilità urbanistica in caso di contestuale esecuzione di opere edili, senza che sia stato comunicato un motivato diniego.
8. In caso di apertura di medie strutture di vendita che hanno un'attrazione sovra locale per le dimensioni e/o per la particolare allocazione territoriale, alla conferenza di servizio devono essere resi i pareri acquisiti dai Comuni contermini.
9. La struttura assume rilevanza sovra locale qualora il peso insediativo del comune, costituito dal rapporto tra residenti e addetti e superfici di vendita sia uguale o inferiore a 1,5. Il suddetto peso insediativo è dato dalla somma dei residenti e degli addetti occupati in unità locali di media struttura in relazione alla superficie di vendita richiesta sommata a quella delle medie strutture di vendita già esistenti.
10. Il rilascio dell'autorizzazione per medie strutture di vendita è comunicato alla Direzione Generale per il Commercio Interno della Regione Lombardia.

Art. 14 – Medie strutture quali atti dovuti

1. In osservanza alle disposizioni di urbanistica commerciale di cui alle presenti norme, e previa negoziazione, l'autorizzazione di natura commerciale per una media struttura di vendita è sempre dovuta quando l'apertura o ampliamento avvenga per concentrazione od accorpamento di medie strutture di vendita già attive da 18 mesi all'atto della proposizione della domanda od esercizi commerciali autorizzati ai sensi dell'ex art. 24, della legge 426/71, e sino ai limiti dimensionali di zona previsti dalle presenti norme e indicate nell'programmazione commerciale.

2. Le domande intese ad ottenere il rilascio di autorizzazione come atto dovuto devono essere accompagnate da un atto di impegno da parte dell'interessato al reimpiego del personale già occupato presso le aziende accorpate o concentrate.

3. Le autorizzazioni concentrate od accorpate sono revocate di diritto.

4. Gli operatori che hanno ceduto l'azienda o singoli rami d'azienda al fine di consentire il rilascio del predetto atto dovuto, possono iniziare una nuova attività commerciale solo ad avvenuta revoca delle autorizzazioni cedute.

5. Le aziende accorpate o concentrate devono essere in attività al momento della loro acquisizione.

Art. 15 – Comunicazione inizio attività ed esposizione del titolo

1. L'inizio dell'attività deve essere preventivamente comunicata come indicato nel precedente articolo 11, secondo comma, e l'autorizzazione è rilasciata come da modello ministeriale contenuto nel **Com.2** che, unitamente alla DIAP, dovrà essere tenuta esposta nel punto di vendita ed esibita a richiesta degli organi preposti al controllo.

2. E' fatto obbligo agli interessati di osservare le eventuali prescrizioni in essa contenute e di comunicarne preventivamente ogni variazione.

3. Le autorizzazioni di media struttura di vendita, rilasciate in osservanza all'ex legge 426/71, sono sostituite d'ufficio con le nuove autorizzazioni.

Procedimento per l'attivazione delle grandi strutture di vendita

Art. 16 - Autorizzazione

1. In osservanza alle disposizioni contenute nell'elaborato di programmazione, sono soggette ad autorizzazione negoziata, rilasciata dal Comune, l'apertura, il trasferimento e la modificazione di una grande struttura di vendita.

2. Le aperture di grandi strutture di vendita con superficie:

a) fino a 15.000 mq. sono valutate nell'ambito del procedimento di seguito indicato;

b) superiore a 15.000 mq. sono valutate ai sensi del procedimento di cui al punto a), ma esclusivamente nell'ambito di strumenti di programmazione negoziata attivati con le modalità di cui al successivo articolo 22.

3. Gli interventi comportanti modifica delle strutture esistenti sono i seguenti:

a) Modificazione delle strutture esistenti mediante variazione del settore merceologico, trasferimenti, concentrazioni, accorpamenti, ampliamenti e rilocalizzazioni con le modalità indicate all'articolo 23. Considerando che Treviolo è collocato nell'ambito urbano del capoluogo di Bergamo, è possibile lo spostamento di superfici tra i comuni contermini, ma appartenenti allo stesso ambito.

b) Formalizzazione, mediante rilascio della relativa autorizzazione unitaria, degli insediamenti commerciali autorizzati ai sensi dell'art. 27 della legge 11 giugno 1971 n. 426 «Disciplina del commercio» ed attivi, dal cui nulla osta si evince il carattere unitario della struttura.

c) Formalizzazione degli insediamenti di cui alla precedente lettera b) dal cui nulla osta non si evince il carattere unitario della struttura.

4. Nel caso di cui alla lettera b), si procede al rilascio dell'autorizzazione unitaria, su richiesta dei soggetti interessati. Saranno considerate esclusivamente le superfici di vendita attive degli insediamenti autorizzati ai sensi dell'art. 27 della legge 11 giugno 1971 n. 426 dal cui nulla osta si evince il carattere unitario della struttura.

5. Nel caso di cui alla lettera c), i soggetti interessati devono presentare domanda e saranno considerati gli esercizi attivi le cui autorizzazioni siano state rilasciate ai sensi della legge 11 giugno 1971 n. 426. La predetta richiesta è presentata dal soggetto titolare del nulla osta eventualmente rilasciato ai sensi della L. n. 426/71, dal titolare dell'autorizzazione unitaria, ovvero dall'organismo associativo cui aderiscono gli operatori del centro o da tutti i titolari dell'autorizzazione. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- breve relazione illustrativa della situazione urbanistica dell'insediamento;

- rapporto integrato d'impatto che descriva in modo sintetico le caratteristiche principali della nuova struttura unitaria e fornisca elementi conoscitivi degli aspetti socio-economici, territoriali ed ambientali del contesto di riferimento.

6. La domanda è valutata dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 20.

Art. 17 – Contestualità urbanistico-edilizia

1. Il procedimento di autorizzazione all'apertura, ampliamento, modificazione e trasferimento di una grande struttura di vendita è contestuale a quello urbanistico edilizio.

2. Alla domanda, in caso di contestualità dei procedimenti, a pena dell'inammissibilità della stessa, devono essere inoltre allegati la richiesta di permesso di costruire o DIA, il progetto esecutivo e la documentazione prevista dalla normativa vigente in relazione ai contenuti dell'istanza.

3. La correlazione dei procedimenti comporta che i provvedimenti di DIA o di permesso per costruire, utili alla realizzazione della grande struttura di vendita, siano rilasciati contestualmente o successivamente all'autorizzazione commerciale.

4. In caso di richiesta contestuale di rilascio dell'autorizzazione e di intervento urbanistico-edilizio, quest'ultimo atto di assenso non può mai essere rilasciato prima dell'autorizzazione commerciale.

5. Qualora l'apertura, l'ampliamento, la modificazione o il trasferimento della grande struttura di vendita sia interessata a lavori che le disposizioni legislative vigenti assoggettano a DIA, alla domanda di autorizzazione commerciale deve essere allegata la relazione tecnica della DIA e i lavori possono essere iniziati solo dopo aver ottenuto l'assenso di natura commerciale.

6. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata è prevista la correlazione tra il procedimento di natura urbanistica e quello autorizzatorio commerciale. Il procedimento di natura urbanistica deve concludersi contestualmente o successivamente a quello autorizzatorio commerciale. La mancata correlazione dei procedimenti costituisce elemento di specifica considerazione negativa in sede di esame della domanda di autorizzazione commerciale.

7. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata la conferenza di servizi è convocata dal Comune a seguito di presentazione della domanda di autorizzazione commerciale corredata di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa regionale. La domanda deve essere presentata entro i seguenti termini:

a) in caso di piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale dopo l'adozione degli stessi;

b) in caso di strumenti di programmazione negoziata in variante allo strumento urbanistico comunale vigente e di rilevanza regionale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della variante e l'approvazione dell'ipotesi di accordo di programma da parte della Giunta regionale; in questo caso non è richiesta la conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda.

8. L'approvazione di uno strumento di programmazione negoziata in variante agli atti di pianificazione urbanistica del Comune costituisce, per la parte variata, atto di adeguamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs 114/98.

9. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle grandi strutture di vendita è subordinata alla positiva conclusione del procedimento di programmazione negoziata.

10. La conformità urbanistica della grande struttura di vendita deve intervenire prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale da parte del Comune.

11. In caso di piani attuativi o di programmi integrati di intervento conformi al vigente strumento di pianificazione, il termine per la conclusione del relativo procedimento di approvazione resta sospeso sino alla conclusione del procedimento autorizzatorio commerciale. La mancata correlazione dei procedimenti costituisce elemento di specifica considerazione negativa in sede di esame della domanda di autorizzazione commerciale

12. La verifica dell'ammissibilità urbanistica ai fini del rilascio dell'autorizzazione di natura commerciale è svolta dagli uffici comunali che producono alla conferenza di servizi apposito referto sottoscritto dal responsabile della competente struttura comunale.

13. Le determinazioni della conferenza di servizi assunti favorevolmente producono effetti di permesso per costruire ed in tale caso al verbale della conferenza va allegata la quantificazione degli oneri concessori effettuata dagli uffici comunali competenti; tale verbale è assoggettato alla medesima forma di pubblicità prevista per il permesso di costruire.

14. Nel caso di area o immobile sottoposto a vincolo paesistico, paesaggistico, storico artistico, archeologico, idrogeologico e sismico, le determinazioni favorevoli della conferenza di servizi producono effetti di autorizzazione, sotto il profilo della specifica disciplina di vincolo, solo se alla conferenza partecipano i rappresentanti degli enti tutori del vincolo opportunamente convocati.

15. L'esito negativo della conferenza di servizi preclude la realizzazione del progetto, comportando effetti negativi anche sotto il profilo urbanistico-edilizio.

16. Il termine legislativo di due anni previsto per l'inizio dell'attività decorre dal giorno fissato per il completamento delle opere edilizie, ancorché le opere non siano completate.

17. Nel caso di richiesta non contestuale il responsabile dell'ufficio comunale preposto può concedere la dovuta proroga dei termini legislativi fissati per l'attivazione della grande struttura di vendita.

18. La conclusione del procedimento di natura urbanistico-edilizia, non può in nessun caso precedere la conclusione del procedimento commerciale, pertanto i lavori edili non potranno in nessun caso iniziare prima del rilascio dell'autorizzazione commerciale.

Art. 18 – Istanza di autorizzazione

Le domande di autorizzazione per il rilascio, l'ampliamento, la modificazione e trasferimento delle grandi strutture di vendita, devono essere presentate al Comune mediante la compilazione del modello ministeriale **Com. 2**.

2. Prima dell'inizio dell'attività di vendita, deve essere presentato il **modulo A) – DIAP + schede 4** (solo alimentare) **e 5** di autocertificazione igienico sanitaria. Le successive comunicazioni inerenti il subingresso per cessione o gestione dell'azienda, la cessazione dell'attività, la sospensione e/o ripresa dell'attività, nonché il cambiamento della ragione sociale, devono essere preventivamente comunicate utilizzando il **modulo B) – DIAP + schede 2 e 5**.

3. Non è ammesso l'uso di altri moduli, pertanto le istanze e le comunicazioni siano presentate con moduli liberi, queste devono essere riformulate e la validità decorrerà dalla ripresentazione dell'istanza o comunicazione formulate con i predetti moduli.

4. L'istanza o la comunicazione deve essere sottoscritta davanti il pubblico impiegato incaricato al ricevimento, diversamente deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità.

5. Costituiscono elementi essenziali alla domanda:

- a) L'esatta compilazione del modello ministeriale in tutte le sue parti;
- b) L'esatta compilazione del modulo A) – DIAP - di autocertificazione igienico sanitaria se la struttura è già disponibile;
- c) La relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità dell'insediamento con le previsioni dello strumento urbanistico comunale e con i criteri regionali di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale;
- d) La valutazione dell'impatto occupazionale netto;
- e) Lo studio dell'impatto sulla rete commerciale esistente e del contesto sociale;
- f) Lo studio dell'impatto territoriale ed ambientale;
- g) Lo studio dell'impatto viabilistico.

6. La domanda si intende a tutti gli effetti presentata alla data di acquisizione, da parte del Comune, della valutazione di impatto ambientale qualora sia richiesto dalla programmazione urbanistica vigente.

7. Alle domande di autorizzazione va allegato il progetto esecutivo dell'intervento proposto.

8. Le domande sono valutate in ordine cronologico e, tra domande concorrenti, la priorità è attribuita a quelle che richiedono minore superficie di vendita di nuova previsione. La precedenza o la concorrenza tra le domande è accertata su base regionale in relazione al mese di calendario in cui risultano pervenute alla Regione

9. Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità per «unità territoriale» si intende il territorio del Comune e dei Comuni confinanti.

10. In nessun caso è consentito il trasferimento senza nuova autorizzazione.

11. Gli elaborati dovranno essere redatti secondo le modalità indicate dalla Regione nel proprio programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale.

12. Costituiscono motivi di inammissibilità e quindi di improcedibilità della domanda:

a) l'assenza dei requisiti soggettivi del richiedente fatto salvo quanto previsto per i centri commerciali e le strutture unitarie;

b) la mancanza degli elementi essenziali di cui al quarto comma;

c) la non conformità urbanistica;

d) la mancata attestazione che per l'area oggetto di richiesta di autorizzazione non vi è il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili per l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee, così come stabilito dalla normativa vigente in materia ambientale ovvero, in caso di bonifica dell'area, l'assenza della previsione del piano di caratterizzazione di cui alla normativa vigente;

e) il contrasto con atti di programmazione o di pianificazione regionali;

f) la presenza di condizioni di assoluta incompatibilità per gli aspetti di natura territoriale, ambientale e infrastrutturale con riferimento alle disposizioni regionali vigenti, ivi incluso il contrasto con gli indirizzi dell'ambito territoriale montano e lacustre del vigente Programma triennale (paragrafi 4.2.4 e 4.2.5), laddove si afferma un giudizio di non compatibilità della domanda per le previsioni di apertura di grandi strutture di vendita anche tramite superfici esistenti;

g) la violazione del vincolo di destinazione di cui al paragrafo 4.1, comma 3, lettera a) del vigente Programma triennale, sull'area precedentemente occupata da una grande struttura di vendita, in caso di autorizzazione allo spostamento in altra parte del territorio regionale.

Art. 19 - Procedure istruttorie semplificate

1. Nell'ottica di una crescita di competitività del sistema distributivo sono incentivati interventi che non richiedono l'utilizzo di nuova superficie di vendita e che operano la razionalizzazione e l'ammodernamento di quella esistente quali:

1. la rilocalizzazione e il trasferimento di grandi insediamenti già autorizzati e attivi, da aree commercialmente sature in altre in cui la rete distributiva esistente è deficitaria;
2. gli ampliamenti, gli accorpamenti e le concentrazioni realizzati mediante l'accorpamento e/o la concentrazione di strutture già considerate dalla base dati regionale ed effettivamente attive.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti elementi essenziali:

- L'esatta compilazione del modello ministeriale **Com.2** in tutte le sue parti;
- Le caratteristiche dell'insediamento commerciale richiesto;
- La relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità dell'insediamento con le previsioni dello strumento urbanistico comunale e con i criteri regionali di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale;
- Lo studio dell'impatto territoriale ed ambientale;

3. Per i casi oggetto del presente articolo la conferenza dei servizi esamina le componenti di ammissibilità relative agli aspetti urbanistico-territoriali e ambientali, ritenendosi acquisita l'ammissibilità relativa agli aspetti socio-economici, ove le strutture commerciali interessate risultino attive da almeno 18 mesi nelle sedi di cui si chiede l'ampliamento, l'accorpamento o la concentrazione e ove la struttura di vendita risultante dall'accorpamento o concentrazione non risulti di superficie di vendita superiore a 5.000 mq.

4. L'istruttoria è condotta dal Comune. Nel caso di apertura di nuovi punti di vendita con accorpamento di strutture già attive l'istruttoria è condotta dalla Provincia in concorso con il Comune, in relazione alle potenziali ricadute sovracomunali del nuovo punto di vendita.

5. Nell'ambito della conferenza dei servizi il Comune, ovvero la Provincia come sopra indicato, presentano gli esiti dell'istruttoria condotta. La Provincia e la Regione, in caso di istruttoria operata dal Comune, esprimono la loro determinazione in rapporto alla sussistenza di condizioni di significativo impedimento, connesse ai propri riferimenti di programmazione.

6. In attuazione alla procedura di cui al presente articolo, gli studi di impatto generato sul contesto socio-economico, urbanistico, territoriale, trasportistico e ambientale locale in termini di compatibilità e di sostenibilità, vengono presentati nella modalità semplificata indicata dalla Regione.

Art. 20 – Convocazione conferenza regionale dei servizi

Salvo diverse indicazioni regionali, per la conferenza dei servizi si osservano le seguenti disposizioni:

1. Il responsabile dell'ufficio comunale preposto, al ricevimento della domanda o comunicazione da avviso all'interessato dell'avvio del procedimento richiedendo eventuali integrazioni.
2. La richiesta di integrazione interrompe i termini per l'indizione della conferenza la cui prima riunione deve svolgersi entro il 60° giorno dalla presentazione della domanda in Comune. Contestualmente avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati.
3. La produzione degli elementi essenziali mancanti vale come presentazione di nuova domanda.
4. Il responsabile dell'ufficio comunale preposto, riscontrata la regolarità della domanda di apertura, ampliamento, modificazione o trasferimento di una grande struttura di vendita, provvede all'istruttoria mediante il controllo dell'allegata documentazione e ne trasmette copia, riportante gli estremi del protocollo comunale o la data di spedizione se effettuata a mezzo raccomandata da parte del richiedente, agli uffici regionali e provinciali competenti e convocherà la conferenza di servizi, nel termine sopra indicato, previ accordi con la regione e la provincia.
5. La data di ricevimento della domanda da parte della Regione ha effetto per l'inserimento della stessa nell'ordine mensile di esame delle domande. La domanda ed i relativi allegati sono trasmessi alla Regione in cinque copie.
6. Nella prima seduta il Comune illustra gli esiti dell'istruttoria per gli aspetti riguardanti l'ammissibilità formale della domanda, effettuando altresì le dichiarazioni attinenti la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), qualora necessaria, e la conformità urbanistica dell'insediamento.
7. Qualora dovesse ricorrere un motivo di inammissibilità (mancanza degli elementi essenziali, non conformità urbanistica, obbligo di sottoporre l'intervento a procedura di verifica o di Valutazione di Impatto Ambientale non soddisfatto alla presentazione della domanda di autorizzazione) della domanda la conferenza ne prende atto e si chiude il procedimento in corso.
8. Se non ricorre alcun motivo di inammissibilità o di improcedibilità, la Conferenza di servizi dichiara la domanda procedibile e prende atto delle dichiarazioni e delle attestazioni del Comune in ordine alla conformità urbanistica.
9. Nella prima seduta della Conferenza di servizi sono individuati, su proposta del Comune, i soggetti (Comuni contermini, Provincia, eventuali altri Enti Locali, Associazioni territoriali di rappresentanza imprenditoriale, Associazioni di tutela dei consumatori, Organizzazioni sindacali dei lavoratori) che possono interloquire sulla definizione delle condizioni di sostenibilità in quanto

direttamente interessati dalle esternalità positive o dagli effetti negativi prodotti dall'insediamento commerciale proposto.

10. Il Comune, entro 5 giorni dalla effettuazione della prima seduta, chiede ai soggetti di cui al comma precedente di formulare per iscritto le proposte in ordine ad eventuali azioni e opere ritenute necessarie per gli aspetti di loro competenza.

11. Nella seconda seduta della Conferenza di servizi, da effettuarsi di norma entro 30 giorni dalla prima, è dichiarata la compatibilità della domanda e sono definite le condizioni di sostenibilità sulle quali avviare un confronto con i soggetti di cui al comma 10.

12. Nella terza seduta della Conferenza di servizi, da effettuarsi di norma entro 60 giorni dalla prima, si procede ad una prima valutazione delle condizioni di sostenibilità. Il richiedente, in tempo utile per la terza seduta comunica a Regione, Provincia e Comune le proprie disponibilità in ordine a tutte le azioni e misure compensative atte a garantire la sostenibilità dell'intervento. Le attività di cui ai commi 10,11, 12 e 13, possono svolgersi anche in un'unica seduta.

13. In assenza di accordi o intese con i soggetti di cui al comma 10 in ordine alle condizioni di sostenibilità, entro il sessantesimo giorno dalla data di effettuazione della prima seduta, e comunque in tempo utile per la terza seduta, il Comune acquisisce il contributo valutativo dei predetti soggetti ai quali deve essere dato un termine perentorio per esprimere le loro valutazioni. La mancata espressione, ovvero l'espressione dei predetti soggetti oltre i termini, deve intendersi quale valutazione positiva.

14. Le determinazioni conclusive della Conferenza di servizi che formula il giudizio di compatibilità della domanda e definisce le condizioni di sostenibilità dell'intervento sono in ogni caso validamente assunte:

- entro il termine di 120 giorni dalla data di effettuazione della prima seduta della Conferenza di servizi;
- qualora la prima riunione della Conferenza di servizi non sia stata effettuata nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, entro 120 giorni dal sessantesimo giorno dal ricevimento della domanda da parte della Regione.

15. Qualora il Comune non convochi la Conferenza di servizi nel termine prescritto, la stessa è convocata dalla Regione previo invito ad adempiere a norma della legge regionale n. 14/99.

Art. 21 – Soggetti partecipanti alla conferenza dei servizi

1. Partecipano alla conferenza dei servizi:

- Per la Regione il Direttore Generale o dirigente delegato;
- Per la Provincia il dirigente o funzionario incaricato;

- Per il Comune i responsabili degli uffici commercio ed urbanistica.

2. Sono altresì convocati, a titolo consultivo:

- i rappresentanti dei Comuni contermini;
- i rappresentanti le organizzazioni dei consumatori;
- i rappresentanti delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento e all'ambito territoriale in cui l'intervento si colloca;

3. I soggetti che partecipano a titolo consultivo hanno diritto di accesso ai documenti istruttori e possono presentare documenti, osservazioni, controdeduzioni e memorie.

4. La priorità nell'ordine di trattazione delle pratiche sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande, salvo verifiche da effettuarsi anche in sede di conferenza dei servizi, è fissato dalla Regione.

5. In particolare i criteri di priorità saranno applicati in base alle dichiarazioni contenute nella domanda o nella documentazione allegata, salvo che Provincia e/o Comune segnalino l'insussistenza delle condizioni richieste.

6. Verificata l'eventuale esistenza di rilevanti impatti sovraprovinciali o sovraprovinciali conseguenti alla realizzazione, all'ampliamento o al trasferimento di una grande struttura di vendita, la Regione acquisisce agli atti i pareri delle altre Regioni e delle Province interessate e ne tiene conto ai fini dell'espressione del proprio parere.

7. Il rappresentante della Provincia partecipa alla conferenza dei servizi ed esprime il proprio voto anche sulla base di:

- verifica di congruenza dell'intervento rispetto al proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale o sulla base di apposito stralcio del Piano stesso riferito al settore commerciale;
- valutazione d'insieme dei contributi forniti dai Comuni, compresi nel territorio provinciale e maggiormente interessati dagli impatti commerciale, territoriale e ambientale conseguenti alla realizzazione del nuovo intervento.

Art. 22 - Procedura per apertura di grandi strutture aventi superfici di vendita superiori a mq. 15.000

1. L'apertura di nuovi insediamenti con superfici di vendita superiori a mq 15.000 è consentita esclusivamente nell'ambito di strumenti di programmazione negoziata previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

2. In riferimento ai procedimenti di cui al comma 1 la domanda può essere presentata:

a) nei casi in cui lo strumento di programmazione negoziata produce anche effetti di variante agli strumenti urbanistici vigenti;

b) negli altri casi, contestualmente all'insediamento della segreteria tecnica (o al momento dell'adesione da parte della Regione) o ad altra fase della procedura di programmazione negoziata che consenta la conclusione dei procedimenti entro i termini di cui all'art. 5 della legge regionale n. 14/99.

3. Le istanze relative alle autorizzazioni inerenti le grandi strutture di vendita inserite in strumenti di programmazione negoziata o nei Piani d'area di cui alla legge regionale n. 12/2005, sono valutate dalla struttura regionale competente in materia di commercio interno.

Art. 23 - Procedure istruttorie in caso di modificazione delle strutture esistenti

1. Il presente paragrafo definisce le procedure da applicarsi nei casi di razionalizzazione, riqualificazione e ammodernamento delle strutture esistenti mediante variazione del settore merceologico, trasferimenti, modificazioni, concentrazioni, accorpamenti, ampliamenti e rilocalizzazioni.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), fatta eccezione per gli ampliamenti, che non superano mq. 5.000 di superficie di vendita l'istruttoria è condotta dalla Provincia in collaborazione con Comune e Regione per le valutazioni di rilievo sovra comunale e per gli aspetti di loro competenza. Nell'ambito della Conferenza di servizi il Comune presenta gli esiti dell'istruttoria condotta e sulla base della stessa esprime le proprie determinazioni. La Provincia e la Regione esprimono le proprie determinazioni in rapporto alla sussistenza di condizioni di significativo impedimento, connesse ai propri riferimenti di programmazione.

3. Ove le strutture commerciali interessate risultino attive da almeno 12 mesi, la Conferenza di servizi esamina le componenti di compatibilità relative agli aspetti urbanistico-territoriali e ambientali ritenendosi acquisita la compatibilità relativa agli aspetti commerciali.

4. Per gli interventi di cui all'art. 16, comma 3, lettera a), le condizioni di sostenibilità dell'intervento debbono essere garantite in misura non inferiore al 50% di quelle richieste per l'apertura di nuovi insediamenti.

5. Per gli stessi interventi di cui al comma precedente le cui dimensioni sono superiori a mq. 5.000, fatta eccezione per gli ampliamenti, l'istruttoria è condotta da ciascun componente la Conferenza di servizi secondo le proprie competenze. Per tali interventi le condizioni di sostenibilità debbono essere garantite in misura non inferiore al 75% di quelle riguardanti l'apertura di nuovi insediamenti.

6. Nei casi di cui all'art. 16, comma 3, lettera c) l'istruttoria è condotta dal Comune limitatamente alla valutazione di compatibilità dell'intervento per gli aspetti urbanistico-territoriali ed ambientali.

7. Non è consentito utilizzare le superfici di vendita autorizzate ma non ancora attivate nel termine di due anni e soggette a proroga per trasferimenti, ampliamenti o accorpamenti.

8. In presenza di entrambi i settori merceologici è consentita la variazione degli stessi entro il 25% della superficie di vendita complessiva esistente al momento della richiesta per la quota di superficie non superiore a 15.000 mq. ed entro il 10% per la quota di superficie eccedente il predetto limite. In presenza del solo settore merceologico alimentare è consentita la variazione a favore del settore non alimentare entro i limiti sopra indicati. In presenza del solo settore merceologico non alimentare la predetta variazione è consentita entro il 20% della superficie di vendita complessiva con contestuale riduzione del 5% della restante superficie del settore non alimentare.

9. I Comuni procedono alla modifica delle autorizzazioni per una sola volta nel corso del triennio di vigenza del Programma triennale sentita preventivamente la Direzione Generale della Giunta regionale competente in materia di commercio interno.

Art. 24 - Il rapporto di impatto

1. Il Rapporto di impatto è finalizzato a fornire tutti i riferimenti conoscitivi necessari per la valutazione integrata prevista dal Programma triennale in sede di Conferenza di servizi nonché a fornire le valutazioni e le proposte del promotore sulle misure compensative degli effetti d'impatto prodotti dall'insediamento commerciale. Il Rapporto è articolato in quattro sezioni corrispondenti alle tre componenti di valutazione - commerciale, urbanistico-territoriale, ambientale - e ad una sezione riguardante le proposte relative alle condizioni di sostenibilità dell'intervento.

2. Per ciascuna delle tre sezioni del rapporto di impatto:

- commerciale
- urbanistico-territoriale
- ambientale

il rapporto deve essere articolato in:

- quadro di riferimento programmatico
- quadro di riferimento progettuale
- descrizione dell'impatto.

3. La sezione ambientale del Rapporto di impatto si intende acquisita qualora il progetto dell'intervento commerciale sia già stato sottoposto con esito positivo alla procedura di VIA.

4. La sezione urbanistico-territoriale del Rapporto di impatto è da predisporre nella forma semplificata nei casi in cui l'intervento oggetto di richiesta di autorizzazione è previsto all'interno di un Programma Integrato d'Intervento, di un Accordo di programma o di altro Atto di programmazione negoziata in

variante al PRG per il quale sia stata positivamente svolta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Art. 25 - Modalità di valutazione

1. Secondo i principi e gli obiettivi stabiliti nel Programma triennale, la valutazione di compatibilità e di sostenibilità delle domande per l'apertura e la modificazione dei punti di vendita della grande distribuzione, in sede di Conferenza di servizi, avviene sulla base dei criteri generali di valutazione di cui al successivi capoversi e con i seguenti passaggi:

- a) esame di ammissibilità (e procedibilità) della domanda;
- b) valutazione integrata di impatto (ovvero di compatibilità) dell'intervento;
- c) verifica della sussistenza delle condizioni di sostenibilità dell'intervento;
- d) determinazioni finali della Conferenza di servizi.

Art. 26 - Esame di ammissibilità della domanda

1. Si verifica l'inesistenza di elementi formali e sostanziali preclusivi all'esame di merito delle domande da parte della Conferenza di servizi, come indicato all'art. 21, comma 7.

2. A seguito di positiva verifica circa tale inesistenza si procede alle fasi successive della Conferenza di servizi, come indicato al precedente articolo.

Art. 27 - Valutazione integrata dei nuovi insediamenti della grande distribuzione

1. Al fine di garantire equità ed attendibilità degli studi di impatto oggetto di valutazione integrata della compatibilità di cui al presente paragrafo, la Conferenza di servizi procederà alla valutazione degli studi di impatto formulati utilizzando, nelle valutazioni economiche, le metodologie e le informazioni statistiche (banca dati) della Regione.

2. A partire dal Rapporto di impatto, in sede di Conferenza di servizi, viene operata la valutazione integrata sulla base dei criteri generali di valutazione di cui al precedente articolo 24, anche in relazione agli obiettivi specifici indicati nel Programma triennale per i diversi ambiti territoriali.

3. Ciascun Ente partecipante alla Conferenza di servizi a titolo deliberativo (avente cioè espressione di voto), esprime il proprio voto facendo riferimento agli elementi di valutazione conseguiti nel corso delle attività della Conferenza di servizi e alla coerenza con i propri atti di riferimento normativo e programmatico.

4. L'espressione di voto del Comune e della Provincia avviene sulla base di un parere motivato, assunto dall'organo competente di ciascun Ente ai sensi del proprio Statuto e delle proprie disposizioni organizzative.
5. In ogni caso, qualora vi sia stata applicazione con esito positivo della procedura di Verifica o di Valutazione dell'Impatto Ambientale in base alla vigente normativa in materia, si intenderà assolta con il massimo punteggio conseguibile la valutazione della compatibilità ambientale, assumendone le relative determinazioni.
6. Per ciascuna delle suddette componenti di valutazione dovranno essere accertate, in sede di Conferenza di servizi, le condizioni di compatibilità, in base alle disposizioni del Programma triennale e con le modalità per la valutazione integrata d'impatto e per la verifica delle condizioni di sostenibilità delle domande.
7. L'assenza delle condizioni di compatibilità non consente il pronunciamento positivo da parte della Conferenza di servizi.
8. Il rappresentante della Regione esprime voto non favorevole nel caso di sussistenza di condizioni di incompatibilità verificate con i parametri per la valutazione integrata d'impatto e per la verifica delle condizioni di sostenibilità delle domande.
9. Per la valutazione delle distinte componenti di esame si considerano i fattori indicati dal Programma triennale, come specificati nei parametri per la valutazione integrata d'impatto e per la verifica delle condizioni di sostenibilità delle domande.
10. Il giudizio di compatibilità, per ciascuna componente di valutazione, viene operato mediante un sistema di valutazione a punteggi per i diversi fattori di giudizio esplicitato nei parametri per la valutazione integrata d'impatto e per la verifica delle condizioni di sostenibilità delle domande.

Art. 28 - Verifica delle condizioni di sostenibilità dell'intervento

1. Il positivo giudizio di compatibilità dell'insediamento costituisce un presupposto necessario ai fini del successivo accoglimento della domanda da parte della Conferenza di servizi.
2. Verificata la compatibilità dell'insediamento commerciale, la Conferenza di servizi, sulla base delle proposte formulate dall'operatore e di quelle emerse nel corso dell'istruttoria, accerta la sussistenza delle condizioni di sostenibilità socio-economica, territoriale ed ambientale dell'insediamento commerciale.
3. Con i soggetti indicati ai sensi del precedente articolo 21, la Conferenza di servizi deve stabilire se sussistono o possono ancora intervenire le condizioni di sostenibilità in relazione alle quali esprimerà il giudizio finale di accoglimento della domanda.
4. A tal fine sono considerate:

- le opere di compensazione delle esternalità negative sul territorio e sull'ambiente causate dagli impatti conseguenti alla realizzazione degli insediamenti commerciali e delle opere connesse;
- le misure di integrazione delle grandi strutture di vendita nel contesto socio-economico, ambientale e territoriale di riferimento;
- le garanzie offerte dall'operatore per la realizzazione degli impegni assunti;
- gli accordi e le intese tra i vari soggetti pubblici e privati conseguiti prima o durante la Conferenza di servizi.

5. La definizione puntuale delle condizioni di sostenibilità deve essere effettuata ricercando il partenariato e la massima condivisione possibile da parte degli Enti locali e di tutti i soggetti partecipanti alla Conferenza.

6. Saranno ritenute non soddisfatte le condizioni di sostenibilità nei casi in cui:

- vi sia la indisponibilità dell'operatore a realizzare le opere di compensazione indicate dalla Conferenza di servizi;
- le garanzie offerte dall'operatore non siano ritenute dalla Conferenza di servizi sufficienti o idonee ad assicurare la realizzazione di alcune opere o misure (almeno quelle più significative);
- sulla efficacia delle predette misure non si riscontri un significativo livello di condivisione da parte dei soggetti di cui all'articolo 21 qualora le misure riguardino il territorio o le aree di competenza degli stessi.

7. Il giudizio finale viene operato dalla Conferenza di servizi tenendo conto dell'insieme degli elementi sopra indicati e delle valutazioni espresse dai soggetti pubblici e privati interessati secondo il sistema a punteggi di cui ai parametri per la valutazione integrata d'impatto e per la verifica delle condizioni di sostenibilità delle domande.

8. La non sussistenza delle condizioni di sostenibilità dell'insediamento proposto comporta il rigetto della domanda.

9. Le condizioni di sostenibilità del nuovo punto di vendita devono essere rapportate al momento del rilascio dell'autorizzazione commerciale.

10. Nel caso in cui dovesse sussistere la necessità della realizzazione di opere infrastrutturali atte ad integrare il nuovo punto di vendita nel contesto viabilistico, urbanistico, ambientale, sia esso comunale o sovra comunale, e opere necessarie alla loro manutenzione, queste dovranno essere espressamente e precisamente individuate - con il consenso delle competenti Amministrazioni Pubbliche - quali condizioni di efficacia dell'autorizzazione con l'eventuale conseguente impegno a carico del richiedente; fino alla loro completa esecuzione non si potrà procedere alla autorizzazione o all'apertura dell'esercizio commerciale, salvo che la mancata realizzazione delle opere non sia imputabile, anche parzialmente, a una causa dipendente dall'operatore.

11. In particolare ove si ravvisi la necessità di opere di rilievo sovracomunale, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata, salvo specifica previsione contenuta in accordi e intese tra i Comuni e gli Enti interessati dagli interventi,

ai sensi della vigente normativa in materia, e conseguente impegno richiamato nell'autorizzazione commerciale.

Art. 29 - Determinazioni finali della Conferenza di servizi

1. Regione, Provincia e Comune concorrono alla valutazione integrata dell'impatto generato dal punto di vendita proposto, acquisendo i contributi di tutti i soggetti partecipanti anche a livello consultivo alla Conferenza di servizi. Le osservazioni formulate per iscritto dai soggetti chiamati a partecipare a titolo consultivo, sono controdedotte dal Comune, o dalla Provincia qualora responsabile dell'istruttoria; delle osservazioni formulate e delle relative controdeduzioni è riportata traccia nel verbale della Conferenza di servizi.

2. La Conferenza, su proposta del Comune, individua, anche in relazione al bacino di gravitazione, il contesto territoriale ed i soggetti interessati dagli effetti d'impatto ai fini della definizione delle condizioni di sostenibilità dell'intervento.

3. La Provincia raccoglie le osservazioni e le indicazioni dei Comuni interessati significativamente alle ricadute dell'intervento.

4. La Regione acquisisce l'eventuale parere di altre Regioni o di altre Province significativamente interessate dalle ricadute dell'intervento.

5. Tutti i Soggetti partecipanti alla Conferenza di servizi possono comunque fornire contributi per una piena valutazione dei suddetti elementi.

6. La Conferenza di servizi considera, in sede di valutazione complessiva della domanda presentata, tali osservazioni e pareri.

7. Regione, Provincia e Comune esprimono il proprio voto in sede di Conferenza di servizi, con riferimento all'insieme degli elementi di valutazione riferiti alle competenze di ciascun Ente.

8. Per gli interventi relativi all'articolo 23 il Comune o la Provincia espletano le valutazioni istruttorie in ordine anche al complesso di elementi di competenza regionale, ferma restando l'autonomia dell'espressione di voto del Rappresentante regionale e l'efficacia del parere di questi.

Art. 30 – Esposizione del titolo

1. L'autorizzazione è rilasciata come da modello ministeriale contenuto nel **Com. 2** che, unitamente alla DIAP, dovrà essere tenuta esposta nel punto di vendita ed esibita a richiesta degli organi preposti al controllo. Le autorizzazioni rilasciate in osservanza all'ex legge 426/71, sono sostituite d'ufficio con le nuove autorizzazioni.

2. E' fatto obbligo agli interessati di osservare le eventuali prescrizioni in essa contenute e di comunicarne preventivamente ogni variazione.

Procedimento per l'attivazione di un centro commerciale

Art. 31 – Strutture di vendita unitarie

1. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate seguendo le procedure previste per le medie o grandi strutture di vendita e le specifiche prescrizioni contenute nell'elaborato di programmazione commerciale. Alle strutture di vendita unitarie di cui all'articolo 3, è rilasciata una autorizzazione avente carattere unitario. La predetta autorizzazione deve puntualmente indicare anche la specifica tipologia di struttura unitaria di vendita

2. Il passaggio da una tipologia ad un'altra può essere soggetto ad una nuova valutazione limitatamente agli aspetti ed alle caratteristiche che inducono ad un maggior impatto socio-economico e di sostenibilità.

3. In relazione a tale autorizzazione unitaria, sono rilasciate tante singole autorizzazioni quanti sono gli esercizi commerciali inseriti o considerati facenti parte della struttura di vendita unitaria.

4. Il primo passaggio dall'autorizzazione unitaria, in nessun caso autonomamente attivabile, alle autorizzazioni per i singoli esercizi non costituisce una fattispecie di subingresso.

5. Le superfici di vendita autorizzate dei singoli esercizi discendono dalla autorizzazione unitaria e il loro totale deve corrispondere a quello della citata autorizzazione unitaria. La superficie di vendita della struttura di vendita unitaria è pertanto pari a quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali in essa presenti nel rispetto anche dei settori merceologici autorizzati.

6. L'allocazione o il trasferimento di uno o più esercizi all'interno o in prossimità di una struttura di vendita unitaria configura un ampliamento della autorizzazione unitaria in essere e necessita quindi dell'avvio del relativo procedimento autorizzatorio. Non è consentito il trasferimento di uno o più esercizi al di fuori dalla struttura di vendita unitaria.

7. La domanda di apertura e di modificazione di una struttura di vendita unitaria può essere presentata anche da un unico soggetto promotore. Ai sensi del precedente comma 1, nella domanda il richiedente deve indicare, a pena di inammissibilità della stessa, la tipologia di struttura unitaria per cui si chiede l'autorizzazione. Il richiedente l'autorizzazione unitaria può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali fatto salvo il possesso dei predetti requisiti da parte dei richiedenti le singole autorizzazioni di cui al precedente comma 3.

8. Fatta salva la specifica destinazione urbanistica, i Comuni non possono rilasciare autorizzazioni concernenti distinti esercizi commerciali che nel loro insieme configurino strutture commerciali unitarie come indicate nell'articolo 3 del presente regolamento, cui devono essere applicate le procedure di autorizzazione previste per le medie o le grandi strutture di vendita.

9. Gli insediamenti commerciali privi di autorizzazione unitaria non possono adottare soluzioni strutturali, funzionali o formali e fornire informazioni al

pubblico riguardanti uno o più esercizi, atte a rappresentare gli stessi quali struttura unitaria di vendita. Il ricorrere della fattispecie sopra richiamata configura svolgimento abusivo dell'attività ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 114/98.

Norme finali e transitorie

Art. 32 – Esercizi esistenti

1. Le autorizzazioni ex legge 426/71 saranno convertite d'ufficio senza obblighi da parte dei titolari.

Art. 33 – Norma finale

1. Le presenti norme procedurali sottendono all'applicazione delle scelte di cui all'allegato di programmazione commerciale, sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.

2. La programmazione riportata nell'apposito elaborato, ha validità quadriennale e può essere rivista prima dello scadere del quadriennio qualora vengano riscontrate consistenti modifiche socio economiche od urbanistiche tali da giustificare la revisione. Le disposizioni in essa contenute hanno valenza regolamentare ed esecutive per le presenti norme procedurali.

3. La revisione alla scadenza del quadriennio di validità o ogni altra revisione sono disposte dalla Giunta Comunale e l'atto deliberativo costituirà nuovo atto di programmazione per l'insediamento delle strutture commerciali di vendita al dettaglio.

4. Le violazioni alle presenti norme ed a quelle di applicazione contenute nell'elaborato di programmazione, se non sanzionate da leggi speciali, sono sanzionate con la procedura di cui alla legge 689/81, con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 determinata ai sensi dell'articolo 7 bis del DLgs 267/2000; autorità competente a ricevere il rapporto e scritti difensivi è il Sindaco.

Allegato: **TABELLE SPECIALI**

Per i soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, nonché quella riservata ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del D.M. 17 settembre 1996, n. 561 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono rimaste in vigore le seguenti tabelle speciali riferite alle farmacie, alle rivendite di generi di monopolio:

Tabella speciale per i titolari di farmacie

1. Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati;
2. Articoli per l'igiene della persona;
3. Articoli di puericultura, quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati;
4. Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane;
5. Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat;
6. Bilance per neonati e per adulti;
7. Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi;
8. Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa;
9. Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo;
10. Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo;
11. Massaggiatori, articoli di masso-terapia;
12. Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze;
13. Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati;
14. Polveri per acque da tavola;
15. Alimenti per piccoli animali;
16. Disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti; insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico.

Tabella speciale per i titolari di rivendite di generi di monopolio

1. Articoli per fumatori;
2. Francobolli da collezione e articoli filatelici;
3. Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti;
4. Tessere prepagate per servizi vari;

5. Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computer e fax);
6. Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatta, portachiavi e simili.
7. Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette da registrare;
8. Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche);
9. Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria;
10. Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigie e borsetteria);
11. Articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi ecc.);
12. Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili);
13. Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri " usa e getta " e simili;
14. Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti;
15. Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi;
16. Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria);
17. Carte geografiche stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzati;
18. Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici;
19. Fiori e piante artificiali;
20. Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature;
21. Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcol denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili);
22. Orologi a batteria in materiali non preziosi;
23. Articoli per il cucito, il richiamo ed i lavori a maglia.

Tabella speciale per i titolari di distributori di carburanti

Per quanto attiene la vendita al dettaglio presso i distributori di carburanti, la legge 28 dicembre 1999, n. 496, dispone che i titolari dell'autorizzazione per l'esercizio della distribuzione di carburanti a uso autotrazione, già in possesso della tabella speciale distributori, hanno titolo di porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare.

Le condizioni poste sono:

- il possesso dei requisiti soggettivi e professionali;
- l'attivazione di appositi locali igienicamente idonei;
- il consumo immediato dei prodotti alimentari è consentito con esclusione del servizio e la superficie di vendita non deve essere superiore a quella prevista per i negozi di vicinato in ragione della dimensione demografica del Comune.